

mot. 03/06/2022

Can. S. S. / emel
D. r.
Sg. r. J. J. J.
mot. 20/07/2022
B. J. J.
L. J. J.
A. J. J.

ON.LE TRIBUNALE DI RAGUSA

Giudice del Lavoro

Ricorso ex art.414 c.p.c. con istanza ex artt. 700 e 669-bis c.p.c.

PER il Sig. **Giuseppe Lentini**, nato a Ragusa il 15/05/1966 (LNTGPP66E15H163P) residente in S. Croce Camerina, via Ten. Campailla, n°3/A, rappresentato e difeso giusta procura in calce al presente atto dall'avv. Stefano Garofalo (GRFSFN71T31A952Z) - FAX 0932732634 PEC stefano.garofalo@avvragusa.legalmail.it P. IVA 01173040880 - presso il cui studio in Comiso, via San Biagio, n°165, elegge domicilio;

CONTRO **Consorzio di Bonifica n°8 Ragusa** Regione Siciliana (92014990888), in persona del Commissario Straordinario *pro tempore*, con sede in Ragusa, via della Costituzione, s.n.c., ragusa@pec.consozibonificasicilia.it;

FATTO

La Regione Sicilia, nell'ambito dei programmi per la difesa conservazione e tutela del suolo, valorizzazione e sviluppo della produzione agricola e dell'irrigazione e per la tutela dell'ambiente, ha istituito in tutto il territorio regionale i consorzi di bonifica; Consorzi disciplinati dalla L.R. n°45 del 25 maggio 1995.

L'organigramma consortile include, oltre al personale in servizio con contratto a T.I., anche la figura di personale precario periodicamente assunto a chiamata diretta. Dal 2003 l'assunzione del personale precario è disciplinato dalle c.d. **Garanzie Occupazionali (GG.OO.)**, così come riconosciute annualmente dalla Regione Sicilia e ciò ai sensi



dell'art.30 della L.R. n°45 del 25 maggio 1995. Le Garanzie Occupazionali suddividono, in tre distinti elenchi il personale da assumersi con contratto a T.D. e precisamente:

- Gli operai assunti **per almeno 151** giornate annue ("151isti");
- Gli operai assunti **per almeno 101** giornate annue ("101isti");
- Gli operai assunti **per almeno 78** giornate annue ("78isti").

La distinzione tra i tre distinti elenchi è dettata appunto dal numero di giornate lavorative minime garantite, ogni anno, dal Consorzio.

Recentemente, a seguito dell'introduzione della L.R. 9 del 15/04/2021 (esattamente l'art.60), l'art.30 L.R. 45/95 è stato modificato come segue:

*"Conseguono altresì l'assunzione a tempo indeterminato, nel limite massimo del 50 per cento dei posti resisi vacanti al 31 dicembre 2020 all'interno di ogni singolo POV dei rispettivi consorzi e comunque nel limite delle risorse finanziarie disponibili, gli operai, i braccianti agricoli e gli altri soggetti non rientranti nel comma 1, già iscritti nella fascia di garanzia di centocinquantuno giornate lavorative, **secondo una nuova graduatoria elaborata per ogni singolo consorzio che tiene conto della maggiore anzianità di servizio nella suddetta fascia di garanzia** e, in caso di parità, della maggiore anzianità anagrafica. Esaurito il contingente degli operai già iscritti alla fascia delle centocinquantuno giornate lavorative, si provvede al completamento del contingente a tempo indeterminato con gli operai che, per effetto del turn over, transitano a scorrimento, dalle fasce di garanzia dei centunisti e a seguire dei settantottisti, nella fascia superiore delle*



centocinquantuno giornate, secondo la predetta graduatoria unica”
(comma 5 bis).

“Gli scorrimenti hanno luogo in assenza di nuove immissioni in servizio di unità di personale nelle fasce del contingente a tempo determinato” **(comma 5-quater).**

In virtù del superiore disposto normativo, a beneficio del Consorzio di Bonifica n°8 di Ragusa si realizzava, così, la possibilità di stabilizzare lavoratori precari (151isti). Il Consorzio resistente, quindi, con Delibera n.96 del 15/12/2021 **(Cfr.doc.1)**, pubblicava la graduatoria dei soggetti beneficiari delle Garanzie Occupazionali relativa alle fasce dei 151isti, dei 101isti e dei 78isti.

A seguito dei reclami *medio tempore* pervenuti, veniva rideterminata e approvata la graduatoria definitiva con Deliberazione del Commissario Straordinario n°7 del 28/02/2022 **(Cfr.doc.2)**.

Con Deliberazione del Commissario Straordinario, n°16 del 13/04/2022, quindi, il Consorzio resistente disponeva, con decorrenza 02/05/2022 **(Cfr.doc.3)**, l'assunzione di personale a T.I. individuati nei primi cinque lavoratori posizionati nell'elenco dei 151sti delle GG.00.

* * * * *

Il ricorrente è dipendente precario in servizio presso il Consorzio di Bonifica, n°8 di Ragusa sin dal 3/11/1999 **(Cfr.doc.11)**, con la qualifica di operaio presente nella graduatoria dei 151isti. Nel corso del 2010, premettendo di aver sempre lavorato nella stessa specifica qualifica di operaio, in forza di vari contratti di lavoro a tempo determinato, l'odierno ricorrente adiva il Tribunale di Ragusa, con



giudizio iscritto al n°2250/2010 R.G.L. eccependo la nullità della apposizione del termine a ciascun singolo contratto precario per violazione del D.Lgv. 368/01; la domanda giudiziale trovava accoglimento con sentenza n°578 del 10/10/2012 (**Cfr.doc.4**).

Il lavoratore vedeva, quindi, trasformato il proprio rapporto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza 25/01/2013. Pochi mesi dopo, però, nel maggio 2014, il Consorzio resistente disponeva il suo licenziamento per “mancanza di fondi”.

Il ricorrente impugnava, quindi, il licenziamento al fine di ottenere il proprio reintegro sul posto di lavoro. Il Tribunale di Ragusa, sezione Lavoro, con sentenza n°447/2015 (**Cfr.doc.12**) accoglieva la domanda giudiziale e, così, veniva ripristinato il contratto di lavoro a T.I.

Nel contempo il Consorzio di Bonifica di Ragusa, che aveva appellato la sentenza che aveva disposto la stabilizzazione (578/2012 del Trib. RG), vedeva rigettato l’Appello e, quindi, proponeva ulteriore gravame per la Cassazione della sentenza.

Dall’anno 2016 all’anno 2020, dunque, il ricorrente prestava 312 giornate lavorative annue, (**Cfr.doc.9**), giusto contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Recentemente, con sentenza n°111/2022 pubblicata il 02/03/2022, la Suprema Corte cassava la sentenza di appello così statuendo: *“Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di conversione del rapporto.”* (**Cfr.doc.5**).

Immediatamente, quindi, il Consorzio ripristinava al ricorrente il contratto precario, nella c.d. fascia dei 151isti.



A seguito della pubblicazione della graduatoria aggiornata il ricorrente, con istanza prot.n°1856-A24/03/2022 (**Cfr.doc.6**) rappresentava al Consorzio resistente l'errato computo della propria anzianità di servizio chiedendo, nel contempo, la rettifica graduatoria. Evidenziava, più in particolare, che nel conteggio dell'anzianità di servizio mancavano le giornate relative:

- All'anno 1999, pari a n°50 giornate (**Cfr.doc.14**);
- Dall'anno 2013 a tutto il 2020, ancora, mancavano dal computo dell'anzianità di servizio, ben n°930 giornate (**Cfr.doc.9**):
 - **125** giornate per l'anno 2013;
 - **160** giornate per l'anno 2016;
 - **161** giornate per l'anno 2017;
 - **161** giornate per l'anno 2018;
 - **161** giornate per l'anno 2019;
 - **162** giornate per l'anno 2020.

All'uopo il lavoratore allegava l'estratto contributivo INPS.

Dall'anno 2013 al 2020 dal computo dell'anzianità di servizio, quindi, mancano ben n°930 giornate, che sommate alle giornate del 1999, giungono a complessive 980 giornate (nel periodo) per anzianità di servizio complessiva di 4142.

Con comunicazione prot.n°2391 del 13/04/2022 (**Cfr.doc.7**) il Consorzio resistente riscontrava l'istanza ma osservava che:

- *“Si precisa inoltre che nell'anno 2013 e dall'anno 2016 all'anno 2020, essendo la S.V. provvisoriamente a T. Indeterminato per l'effetto delle Sentenze emesse dal Giudice del Lavoro, sono state*



attribuite le giornate massime di cui al contingente di appartenenza, come dispone la Circolare dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura n°98462 del 24.11.2021" e

"Con riferimento all'anno 1999 si segnala che tale periodo non è stato preso in considerazione in ottemperanza alla espressa previsione della circolare assessoriale prot.n°98462 del 24/11/2021 che esclude dal computo in questione l'anno 1999 "perché fuori dalle previsioni normative" delle c.d. Garanzie occupazionali" (Cfr.doc.7).

A seguito di ciò il Consorzio di Bonifica n°8 aggiornava la graduatoria conformemente posizionando il ricorrente al n°17 (Cfr.doc.2).

La superiore digressione è funzionale a chiarire i punti focali del ricorso:

- Il ricorrente ha interesse al ricorso in quanto è tuttora lavoratore precario;
- Il ricorrente è inserito nella graduatoria definitiva dei 151isti al posto n°17;
- Il posizionamento è errato per il mancato computo dell'anzianità di servizio maturata nell'anno 1999 (50 giorni) e il ridotto computo dell'anzianità di servizio negli anni in cui ha lavorato in forza di contratto a T.I. (930 giorni);
- L'omessa valutazione della propria anzianità di servizio è illegittima per violazione di legge non potendo, la circolare interna derogare la norma di riferimento;
- Ove gli fosse riconosciuta l'integrale anzianità di servizio il



ricorrente si troverebbe posizionato in graduatoria al primo posto e, dunque, già stabilizzato nel rapporto di lavoro con decorrenza 2 maggio 2022.

Ciò premesso, il Sig. Giuseppe Lentini come sopra rappresentato e difeso eccepisce l'erroneità e l'illegittimità delle delibere del Commissario straordinario del Consorzio di Bonifica 8 Ragusa n°7/2022 (ove il ricorrente è illegittimamente ubicato al posto 17) e n°16/2022 (laddove l'immissione a T.I. viene applicata sulla base di una graduatoria errata), per i seguenti motivi di

DIRITTO

SULLA APPLICABILITÀ DELLA "NOTA CIRCOLARE" PROT.N.98462 DEL 24.11.2021

L'art.60 della L.R. 9/2021 dispone che tutti i Consorzi regionali provvedano ad aggiornare le graduatorie delle GG.OO. prima di procedere all'adozione della immissione in ruolo dei lavoratori precari utilmente posizionati, precisando espressamente che *"Si dovrà tenere conto del servizio effettivamente prestato dagli operai di ogni singolo Consorzio ..."*; questa è la norma che regola la formazione della graduatoria.

Conformemente a detta previsione normativa, la circolare assessoriale emarginata precisa che:

*"Si dovrà procedere, pertanto, effettuando la **sommatoria delle giornate lavorative, valide ai fini contributivi, effettuate dai singoli operai dal 1992 al 2020 risultanti dai DMAG annualmente presentati dal Consorzio ...** A tal fine si dovrà tenere conto anche*



dell'eventuale incremento delle giornate lavorative concesse nei singoli anni all'intero contingente di appartenenza ... mentre dovranno essere esclusi dal computo eventuali periodi in cui non risulti alcun servizio effettivo" (Cfr.doc.8).

Incomprensibilmente, però, la stessa nota-circolare precisa, più avanti, che: "L'anzianità degli operai assunti "provvisoriamente a tempo indeterminato", per effetto delle Sentenze emesse dai Giudici del Lavoro, attualmente in servizio o successivamente licenziati in seguito alle pronunce favorevoli ai Consorzi nei successivi gradi di giudizio, dovrà essere computata tenendo conto delle giornate lavorative di cui al contingente di appartenenza, come riconosciute finanziariamente dalla L.R. n.16/17 art.8, comma 7, ciò in considerazione del fatto che la stessa normativa parla di anzianità di servizio nella fascia di appartenenza".

E che: "Si dovrà procedere, pertanto, effettuando la sommatoria delle giornate lavorative, valide ai fini contributivi, ..., con esclusione dell'anno 1999 perché fuori dalle previsioni normative sopra citate" (Cfr.doc.8).

Il Consorzio resistente ha negato, dunque, il riconoscimento di complessive, ulteriori, 980 (50+930 effettivamente lavorate dal ricorrente) giornate lavorative dal computo dell'anzianità di servizio sol perché "fuori dalle previsioni normative" (per l'anno 1999); e perché il servizio sarebbe espletato "in virtù dei provvedimenti giudiziali" (per gli anni successivi).

Si deve innanzitutto precisare che il servizio lavorativo prestato dal lavoratore, negli anni in questione, è stato espletato in virtù di regolare e legittimo contratto a T.D. (per il 1999); e di regolare e legittimo



contratto a T.I. nel 2013 e negli anni che vanno dal 2016 al 2020, sia pure conseguente all'intervento della sentenza!

La determinazione del Consorzio di privilegiare la confusione generata dall'infelice precisazione riportata nella circolare emarginata è censurabile perché in contrasto con la norma di riferimento (innanzitutto) e tutte le altre norme poste a tutela del lavoratore. La stessa circolare emarginata è, all'evidenza, illogica ed illegittima.

Essa è illogica perché in contrasto con il primo capoverso della stessa circolare assessoriale, laddove si precisa che la sommatoria delle giornate lavorative deve riguardare, come è ovvio, quelle "valide ai fini contributivi", come risultanti dai Dmag annualmente presentati dal Consorzio.

Ancor più illogica appare se rapportata alla precisazione successiva, pure contenuta nella circolare, "*... mentre dovranno essere esclusi dal computo eventuali periodi in cui non risulti alcun servizio effettivo*". Tale precisazione evidenzia la perentorietà, ai fini del computo dell'anzianità di servizio, dell'ordine di sommare tutte le giornate effettivamente lavorate; la preclusione successivamente riportata in circolare renderebbe insensata la prima!

Le stesse considerazioni sono spendibili anche in riferimento all'anzianità di servizio maturata per l'anno 1999. L'anzianità di servizio maturata anche per quell'anno è determinata dal servizio effettivamente svolto, così come accertato dai D-Mag (***Cfr.doc.14***) e a nulla può rilevare l'anno in questione sarebbe "*fuori dalle previsioni normative sopra citate*".



Il superiore assunto è corroborato dal fatto che l'anno 1999 è stato sottratto dal computo dell'anzianità di servizio solo dal Consorzio 8 resistente e non già dagli altri consorzi regionali, come il consorzio n°6 di Enna (**Cfr.doc.13**) e, così, anche altri; il consorzio di bonifica n°11 di Messina, addirittura, richiama una propria nota consortile, la prot.n.373 del 07/03/2022, recante espressamente *"la volontà di prendere in considerazione, per il computo delle giornate di lavoro effettuate, anche l'anno 1999 per "continuità lavorativa" ..."* (**Cfr.doc.15**).

La circolare del Dipartimento Regionale, *in parte qua*, dunque, è illogica perché in contrasto con altra parte della stessa circolare ma essa è, soprattutto, contro legge perché viola il principio di conservazione dei diritti quesiti del lavoratore.

Tutte le giornate lavorate dal ricorrente in virtù di contratto a T.I. e quelle lavorate con contratto a T.D. nel 1999 costituiscono, infatti, diritti quesiti del lavoratore e devono essere, pertanto, tutelati come tali!

Il mancato riconoscimento dell'intero servizio prestato dal lavoratore, ancora, è illegittimo perché foriero di palese disparità di trattamento (e, dunque, in violazione della specifica norma costituzionale) tra lavoratori che hanno prestato la propria opera in servizio per 312 giornate l'anno, tutte certificate dai DMAG, ma che se ne trovano conteggiate solo 151; e gli altri 151 *isti* che, magari, si sono viste riconosciute tutte le giornate lavorate di cui ai DMAG, ma anche quelle ulteriori in quanto beneficiari di incrementi lavorativi.



L'esclusione delle giornate lavorative realmente prestate dal computo dell'anzianità di servizio del ricorrente, ancora, è illegittima perché viola proprio le norme di riferimento, l'art.30 L.R. 45/95 e l'art.60 della L.R. 9/2021: *"... secondo una nuova graduatoria elaborata per ogni singolo consorzio che tiene conto della maggiore anzianità di servizio nella suddetta fascia di garanzia"* (L.R. 45/95 art.30, comma 5-bis).

Nessuna distinzione emerge dal citato disposto normativo!

Ritenuto che il ricorrente è stato stabilizzato "temporaneamente" nello stesso rapporto di lavoro di cui alla fascia di appartenenza (151*isti*); che proprio in virtù del contratto a T.I. egli ha beneficiato dell'incremento lavorativo (sino a 312 giornate annue) è evidente che al medesimo doveva essere riconosciuto l'intero servizio (312 giornate annue) e non già quel minor numero di giornate (151) arbitrariamente conteggiate e per di più in violazione della stessa disciplina di riferimento (art.30 LR. 45/95). Ed è chiaro che, per le stesse ragioni, al medesimo andava riconosciuto l'intero servizio prestato nel 1999 (50 giornate)!

Preme osservare, ancora, che il servizio prestato a seguito delle statuizioni giudiziali è svolto dal lavoratore in forza di contratto di lavoro stipulato con la regolare copertura finanziaria così come, peraltro, attestano i D-mag aziendali allegati (**Cfr.doc.9 e 14**); tale documentazione prova il fatto che il lavoratore ha maturato, in ciascuno degli anni di riferimento, un'anzianità di servizio di 312 giornate annue e non già le sole 151 giornate arbitrariamente computate, ovvero zero giornate computate per il 1999.



Per l'intero periodo lavorato dal ricorrente, tra l'altro, risulta una corrispondente regolarità contributiva (**Cfr.doc.9 e 14**).

Conseguentemente non vi sono ragioni di logica, né di diritto, che giustifichino la determinazione del Consorzio resistente allorché ha escluso dal computo dell'anzianità di servizio maturata dal lavoratore quegli anni.

Ma vi è di più!

L'art.8 comma 7 della L.R. 16/17 evidenzia che *"Per i lavoratori titolari di garanzie occupazionali che, a seguito di provvedimento giudiziario, transitano nei ruoli a tempo indeterminato, è riconosciuta ai consorzi di Bonifica la stessa quota di contributo precedentemente trasferita dal fondo per lavoratori stagionali al Consorzio secondo la disciplina delle giornate lavorative in godimento allo stesso lavoratore. ..."*; si ritiene che la lettura della predetta norma vada fatta congiuntamente al successivo comma 8 che chiarisce come il riconoscimento finanziario in ordine alle "temporanee" stabilizzazioni gode della stessa disciplina degli incrementi giornalieri: *"Nell'ipotesi di trasformazione a tempo indeterminato, per effetto di provvedimenti giudiziari, di un precedente rapporto di lavoro cui si applicano le garanzie occupazionali, è autorizzato il trasferimento ai consorzi di bonifica in aggiunta al contributo di cui all'art.2 della legge regionale 30 dicembre 1977, n.106, della quota di finanziamento pari a quella già riconosciuta per il singolo lavoratore nell'ambito ..."* (co. 8).

Il combinato disposto di entrambi i commi dell'art.8, dunque, palesa ancor più l'illogicità e/o l'illegittimità del mancato computo dell'intera



anzianità di servizio spettante al ricorrente.

La fattispecie dei c.d. lavoratori in virtù di un rapporto di lavoro "temporaneamente a tempo indeterminato" è sovrapponibile a quella dei lavoratori 151isti che hanno beneficiato "*... dell'eventuale incremento delle giornate lavorative concesse nei singoli anni all'intero contingente di appartenenza, sia con finanziamenti regionali che con fondi consortili ...*" (Cfr.doc.8).

Nella fattispecie, il ricorrente ha prestato attività lavorativa - certificata dai DMAG (Cfr.doc.9) - per 312 giornate lavorative e, dunque, in virtù degli stessi "*finanziamenti regionali e fondi consortili*" di cui hanno beneficiato (per un minor numero di giornate, certo) i lavoratori 151isti. Se costoro hanno beneficiato dell'"*incremento delle giornate lavorative concesse*" e tali incrementi sono stati computati nell'anzianità di servizio, correlativamente, anche al ricorrente che ha beneficiato dell'incremento giornaliero in forza di un regolare contratto di lavoro a T.I., devono riconoscersi pari diritti e garanzie lavorative riconosciute agli altri prestatori di lavoro. Anche per tale ragione, tanto la delibera n°7 del 28/02/2022 (Cfr.doc.2), quanto la del. N°16 del 13/04/2022 (Cfr.doc.3) sono *in parte qua* illegittime; per la prima dovrà essere rideterminata e approvata la graduatoria dei 151isti e, per la seconda, dovrà essere rettificato il nominativo del personale da immettere nei ruoli.

SUL DANNO GRAVE ED IRREPARABILE

Il riconoscimento dell'integrale anzianità di servizio maturata dal ricorrente gli permetterebbe di sommare ulteriori 930 giornate



lavorative, per il periodo lavorativo a T.I. (**Cfr.doc.9**); ed ulteriori 50 giornate in più per il servizio prestato nel 1999 (**Cfr.doc.14**) e il punteggio complessivo ascenderebbe a complessive 4142 giornate lavorative. Il ricorrente, così, dall'attuale posizione n°17 si collocherebbe al vertice della riformanda graduatoria col conseguente diritto alla stipula del contratto a T.I.

Il ricorrente a cagione dell'illegittimo posizionamento in graduatoria patisce, invece, gravi e irreparabili danni sia sul piano economico, ai fini stipendiali e contributivi (certamente risarcibili); sia sul piano morale e professionale perché relegato, ingiustamente, alla precarietà lavorativa delle GG.OO. (non integralmente risarcibile).

È di tutta evidenza che la fattispecie meriti un intervento cautelare affinché nelle more della definizione del giudizio di merito, possano essere tutelati sin da subito, il diritto del ricorrente al legittimo posizionamento nella graduatoria dei 151isti e, conseguentemente, a vedere definitivamente stabilizzato il proprio rapporto di lavoro.

Tanto esposto e considerato il Sig. Giuseppe Lentini, come sopra rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato propone ricorso a norma degli artt. 414 e ss. e 700 c.p.c. affinché il Giudice adito Voglia fissare l'udienza per la comparizione delle parti avanti a sé, sia per la fase cautelare che per quella di merito, per provvedere nel seguente modo

PIACCIA ALL'ON. TRIBUNALE DI RAGUSA
IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO

Disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione stante



l'estrema urgenza, in via cautelare ex artt.700 e 699 *bis* c.p.c.:

- Sospendere e/o disapplicare l'efficacia delle delibere del Commissario Straordinario n°7 del 28/02/2022 (**Cfr.doc.2**) e n°16 del 13/04/2022 (**Cfr.doc.3**) e previa disapplicazione *in parte qua* della Circolare assessoriale prot.n°98462 del 24.11.2021 (**Cfr.doc.8**), disporre l'obbligo di rideterminare la graduatoria dei 151isti inserendo l'integrale anzianità di servizio maturata dal ricorrente e così posizionandolo nel posto spettante di diritto, con ogni conseguenziale statuizione in ordine alla sua definitiva immissione in ruolo con effetti giuridici dal 02/05/2022.
- Con vittoria di spese e di lite per la fase cautelare.

Nel merito

- 1) Confermare il precedente provvedimento cautelare e, così, l'accoglimento del ricorso.
- 2) Con vittoria di spese competenze ed onorari di lite della fase del merito.

In via istruttoria si depositano i documenti richiamati nel corpo del ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 115/2002, si dichiara che il valore della controversia è indeterminabile ma esente da contributo unificato come da dichiarazione reddituale allegata (**Cfr.doc.10**).

Ragusa lì 24/05/2022

Avv. Stefano Garofalo



PROCURA ALLE LITI

Il sottoscritto **Lentini Giuseppe**, nato a Ragusa il 15/05/1966, residente in Santa Croce Camerina, Tommaso Campailla, n°3/A, codice fiscale LNTGPP66E15H163P, conferisce mandato all'Avv. Stefano Garofalo, del Foro di Ragusa - GRFSFN71T31A952Z, P. IVA 01173040880, Fax 0932732634 e PEC stefano.garofalo@avvragusa.legalmail.it - a rappresentarlo e difenderlo nell'instaurando giudizio da incoarsi avanti il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Ragusa contro il Consorzio di Bonifica n°8 di Ragusa per l'annullamento e/o la rettifica, *in parte qua*, della Deliberazione del Commissario Straordinario n°7 del 28/02/202 di pubblicazione della graduatoria definitiva comprendente i soggetti beneficiari delle garanzie occupazionali delle fasce dei 151isti, 101isti e/o 78isti. Si conferisce ampio mandato, ivi compreso quello di nominare procuratori domiciliatari, eleggere domicilio presso i medesimi, nonché ogni facoltà, ivi compresa quella di transigere, conciliare, riscuotere, quietanzare, rinunciare, accettare rinunzie, proporre domanda riconvenzionale, chiamare terzi in causa, intervenire e farsi sostituire in udienza, rappresentare nell'udienza di trattazione, deferire ogni forma di giuramento, proporre querela di falso, compiere e far compiere trascrizioni, annotazioni ed ogni altro atto soggetto a formalità di pubblicazione, eseguire e far eseguire sequestri conservativi e giudiziari, richiedere provvedimenti d'urgenza e cautelari di ogni genere, presentare istanze di fallimento, sostituirsi al mandante per l'acquisizione della documentazione di cui necessiterà. La sottoscritta, inoltre:

- Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al D.Lgs.196/2003, e s.m.i., dichiara e riconosce di essere stata preventivamente informato oralmente delle finalità e modalità di trattamento cui sono destinati i propri dati personali; della misura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e delle conseguenze dell'eventuale rifiuto di comunicarli, dei soggetti e delle categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi; dei diritti di cui all'art.7 del citato decreto legislativo; delle generalità e del domicilio del titolare e del responsabile del trattamento, esprimendo con la sottoscrizione in calce formale consenso al libero trattamento di tutti i propri dati personali oggetto di tutela, con la precisazione che il proprio consenso è espresso in piena libertà, in forma specifica e documentata per iscritto qual è la presente, e che al delegante sono state fornite le informazioni di cui all'art.13 del citato decreto legislativo;
- Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al D.Lgs.28/2010, come modificato dal D.L. n°69/2013 convertito dalla legge n°98/2013, dichiara e riconosce di essere stata preventivamente informata della possibilità di ricorrere alla mediazione prevista e dei benefici fiscali di cui agli artt.17 e 20 del medesimo decreto e dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale;
- Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al D.L. n°132/2014, dichiara e riconosce di essere stata preventivamente informata della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt.2 e ss. del suddetto D.L.
- Dichiara, inoltre, di avere ricevute tutte le informazioni previste ai sensi dell'art.13 del Regolamento UE n.2016/679 (GDPR) e art.13 del D.Lgs.196/2003 e s.m.i. e presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali per l'espletamento del mandato conferito.
- La presente procura alle liti è da intendersi apposta in calce all'atto, anche ai sensi dell'art.18, c.5 D.M. Giustizia.

Comiso li 10/05/2022

x Lentini Giuseppe

Vera ed autografa la superiore firma

Avv. Stefano Garofalo



TRIBUNALE DI RAGUSA**Sezione Lavoro**

Per il Sig. **Lentini Giuseppe**, nato a Ragusa il 15/05/1966 (LNTGPP66E15H163P), rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Garofalo, del Foro di Ragusa, (*GRF SFN 71T31 A952Z, PEC stefano.garofalo@avvragusa.legalmail.it, fax 0932/732634*),

N°1102/2022 (Giudice Consoli)**CONTRO**

Consorzio di Bonifica n°8 Ragusa, in persona del Commissario Straordinario *pro tempore*;

PREMESSO CHE

- Col giudizio pendente, il ricorrente ha chiesto l'annullamento *in parte qua* della graduatoria propedeutica alla stabilizzazione del personale precario del consorzio e, successivamente al turn over, al passaggio tra le fasce delle GG.OO. dei 151isti, 101isti e 78isti.
- Tutto il rimanente personale precario delle predette tre liste delle GG.OO. sarà potenzialmente scavalcato per punteggio e per graduatoria dal ricorrente, a seguito dell'accoglimento del ricorso.
- Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio il ricorso potrebbe risultare necessario notificare il ricorso a tutti i potenziali controinteressati.
- La notifica del ricorso nei modi ordinari risulterebbe impossibile per il rilevante numero dei destinatari, per l'impossibilità di identificarli tutti.

RITENUTO CHE

•La tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso.

•La pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale sarebbe onerosa.

•In alternativa alla notificazione per pubblici proclami, il Giudice Ordinario in casi simili ha disposto la pubblicazione del ricorso, nel testo integrale, sul sito internet dell'amministrazione interessata ex art. 151 c.p.c. (R.G. 1873/2017 del Tribunale di Ragusa pubblicato sul sito del M.I.U.R.).

•Che dunque il ricorso potrebbe essere pubblicato sul sito del Consorzio di Bonifica n°8 di Ragusa.

Tutto ciò premesso e ritenuto, ove ritenuta la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei potenziali controinteressati, il sottoscritto procuratore

FA ISTANZA

Affinché la S.V. Ill.ma, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami

VOGLIA AUTORIZZARE

•La notificazione del ricorso tramite pubblicazione del testo integrale del ricorso sul sito internet del Consorzio di Bonifica n°8;

•Ovvero, più semplicemente, onerare il Consorzio di bonifica n°8, all'esito della notifica del ricorso, di curarne l'ulteriore pubblicazione all'interno del proprio sito istituzionale.

Comiso, 25 maggio 2022

Avv. Stefano Garofalo



R.G. 1102/2022



TRIBUNALE DI RAGUSA

Il giudice del lavoro designato, dott.ssa Cristina Consoli;
letto il ricorso con contestuale domanda cautelare *ex art. 700 c.p.c.*, che precede;
considerato il notevole carico del ruolo e dei procedimenti cautelari già iscritti;

DISPONE

al solo fine di esaminare l'istanza cautelare, l'udienza del 20 luglio 2022;
assegna a parte ricorrente termine di dieci giorni da oggi per la notifica alle controparti
del ricorso introduttivo e del presente decreto;

visto l'art. 151 c.p.c. e considerate le esigenze di celerità connesse al rito con cui si
procede e l'elevato numero di controinteressati, autorizza la notifica a questi ultimi del
ricorso e del decreto mediante pubblicazione sul sito internet del Consorzio di Bonifica
n°8;

DISPONE la trattazione mediante il deposito in telematico di note scritte, ai sensi
dell'art. 221, comma quarto, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, conv. con l. 17 luglio 2020,
n. 77;

ASSEGNA alle parti termine fino a cinque giorni prima dell'udienza per il deposito
telematico di note di trattazione scritta - anche congiunte - contenenti le sole istanze e
conclusioni; tali note non dovranno essere superiori alle tre pagine (carattere 12), in
conformità al principio di sinteticità degli atti telematici e tenuto conto, altresì, della
riconducibilità delle dette note al contenuto tipicamente sintetico ed essenziale del
verbale d'udienza; esse potranno, quindi, anche fare espresso rinvio alle istanze e
conclusioni già formulate in atti precedentemente depositati;

AVVISA le parti che il mancato deposito di note scritte, nel termine sopra indicato, sarà
considerato come mancata comparizione, ai fini dell'adozione dei provvedimenti
opportuni;

AVVISA le parti che dell'udienza sarà redatto verbale telematico con indicazione delle
modalità di trattazione e adozione del relativo provvedimento, e che all'esito la causa



sarà trattenuta in decisione (con deposito della sentenza entro il successivo termine di quindici giorni) ovvero assunta in riserva;

AVVISA le parti che hanno facoltà di presentare istanza di trattazione orale entro dieci giorni prima dell'udienza.

MANDA alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite e per l'inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell'annotazione "trattazione scritta" in relazione alla sopra indicata udienza.

Ragusa, li 30/05/2022.

Il giudice del lavoro
Dott.ssa Cristina Consoli





Oggetto **POSTA CERTIFICATA: Notificazione ai sensi della L.53/1994**
Mittente Per conto di: stefano.garofalo@avvragusa.legalmail.it <posta-certificata@legalmail.it>
Destinatario <ragusa@pec.consozibonificasicilia.it>
Rispondi a STEFANO GAROFALO <stefano.garofalo@avvragusa.legalmail.it>
Data 03/06/2022 12:34

- postacert.eml (~3,0 MB)
- lentini_consorzio_414_e_700.pdf (~777 KB)
- procura_alle_liti.pdf (~52 KB)
- istanza_integrazione_contraddittorio.pdf (~400 KB)
- attoACQ.pdf (~604 KB)
- relata notifica PEC.pdf.p7m (~464 KB)
- daticert.xml (~926 B)
- Firma digitale (~7 KB)

Messaggio di posta certificata

Il giorno 03/06/2022 alle ore 12:34:58 (+0200) il messaggio "Notificazione ai sensi della L.53/1994" è stato inviato da "stefano.garofalo@avvragusa.legalmail.it" indirizzato a:

ragusa@pec.consozibonificasicilia.it
Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: F559241C.0280E791.2921EE52.462E447D.posta-certificata@legalmail.it

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione.

Certified email message

On 03/06/2022 at 12:34:58 (+0200) the message "Notificazione ai sensi della L.53/1994" was sent by "stefano.garofalo@avvragusa.legalmail.it" and addressed to:

ragusa@pec.consozibonificasicilia.it
The original message is attached.

Message ID: F559241C.0280E791.2921EE52.462E447D.posta-certificata@legalmail.it

The daticert.xml attachment contains service information on the transmission

Oggetto **Notificazione ai sensi della L.53/1994**
Mittente STEFANO GAROFALO <stefano.garofalo@avvragusa.legalmail.it>

Destinatario <ragusa@pec.consozibonificasicilia.it>
Data 03/06/2022 12:34

ATTENZIONE: Il presente messaggio di posta elettronica certificata costituisce notificazione ai sensi della L.53/1994 di atti in materia civile, amministrativa o stragiudiziale. L'atto o gli atti notificati sono allegati al presente messaggio unitamente alla relazione di notificazione contenente i dettagli relativi alla procedura di notifica. La notificazione si è perfezionata nel momento in cui il presente messaggio è stato inviato e reso disponibile nella vostra casella di posta elettronica certificata e non nel momento in cui viene consultato. Tutti gli allegati sono documenti firmati digitalmente dal mittente per attestazione di conformità.

Avv. Stefano Garofalo